



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto del 18 luglio 2023

(G.U. nr. G.U. nr.243 del 17 ottobre 2023)

Adeguamento all'incremento della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco.

Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per effetto di quanto dispone il decreto in esame, **per il biennio 2025/2026** i requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico **non sono ulteriormente incrementati**.

Al riguardo, si specificano i requisiti per l'accesso al pensionamento per il biennio 2025/2026.

➤ **Pensione di vecchiaia** (art. 2 del D.lgs n. 165 del 1997) A decorrere dal **1° gennaio 2025**, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico **non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2023/2024**.

Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (**c.d. finestra mobile**) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.

➤ **Pensione di anzianità** (art. 6 del D.lgs n. 165 del 1997) A decorrere dal **1° gennaio 2025** l'accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:

1) raggiungimento di un'anzianità contributiva di **41 anni utile**, indipendentemente dall'età;

2) raggiungimento di un'anzianità contributiva **non inferiore a 35 anni utili** e con un'età anagrafica di almeno **58 anni**.

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (*ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile*).

FSP POLIZIA DI STATO

Viale Manzoni nr. 24/b, 00185 Roma – Tel.06/77591194

www.fsp-polizia.it - segreteria nazionale@fsp-polizia.it